



ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO DUE

Via Corridoni,40 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425-22228 e Fax 0425-461906
 C.F. 93027570295 - Cod.Mecc. ROIC82100G – Codice Univoco UFWN82
 Sito www.icrovigo2.edu.it E-mail roic82100g@istruzione.it PEC roic82100g@pec.istruzione.it



CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
 (art. 6 CCNL Scuola del 29/11/2007 e art.7 CCNL 19.04.2018)

VISTO il CCNL/Scuola del 29/11/2007 e successive Sequenze Contrattuali 19/04/2018;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs. n.150/2009;
PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi presenti nell'Istituzione Scolastica;
CONSIDERATO che nella Scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'offerta formativa;
TENUTO CONTO che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti operante nell 'Istituzione Scolastica;

Il giorno 08 del mese di Marzo dell'anno 2022

VIENE SOTTOSCRITTA

presso l'Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO 2 VIA CORRIDONI N.40 – 45100 ROVIGO

L'IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo d'Istituto che dispiega i suoi effetti per la sola parte normativa per il triennio 2018/2021 ed economica per l'anno scolastico 2021-2022.
 La presente intesa sarà inviata, ai sensi dell' art.7 DEL CCNL 19/04/2018, al Collegio dei Revisori dei conti per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria.

L'intesa viene sottoscritta tra:

Il Dirigente Scolastico	Dott.ssa Maria Vigna	
RSU	Prof.ssa Braga Melania CISL	<i>Melanie Braga</i>
	Prof.ssa Quadrelli Arabella CGIL	<i>Arabella Quadrelli</i>
OO.SS.	CGIL SCUOLA Ciancaglia Valter	<i>Valter Ciancaglia</i>



ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO DUE

Via Corridoni,40 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425-22228 e Fax 0425-461906
C.F. 93027570295 - Cod. Mecc. ROIC82100G – Codice Univoco UFWN82
Sito www.icrovigo2.gov.it E-mail roic82100g@istruzione.it PEC roic82100g@pec.istruzione.it



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2021-2022

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'Istituto.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021-2022.
3. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro il 31 agosto 2022.

Titolo II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Capo I - Relazioni sindacali

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 – Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, lettera b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, lettera b2);
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 4 – Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);

- b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
- c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
- d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);
- e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (lettera c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (lettera c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - lettera c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (lettera c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.

2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale


1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso ciascun plesso dell'Istituto e presso gli Uffici di Segreteria.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale lo spazio situato presso l'Ufficio di Vice-Presidenza, compresa la postazione informatica ivi collocata.
6. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.


Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:





- a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
 5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
 6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
 7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 10 (dieci) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
 8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
 9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
 10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
 11. Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all'assemblea, qualora la stessa si svolga in concomitanza alle ultime due ore di lezione, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il

 
Contratto integrativo di Istituto 2021-2022 - Pag. 4

referente di sede, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all'assemblea.


12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, tenendo presente il criterio della rotazione.
13. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso presso ciascun plesso dell'Istituto, per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n.1 unità di collaboratori scolastici per ciascun plesso, e n.1 unità di personale amministrativo in sede centrale.
14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
15. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 — Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
2. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali saranno adibite le seguenti unità di personale ATA:
 - un Assistente amministrativo;
 - il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo dell'Ufficio Contabilità) nel caso nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
 - n. 1 collaboratore scolastico per plesso.
3. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.
4. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
 - a. i componenti della RSU di Istituto;



- b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
 - c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
 - d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
 3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
 4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 – Consultazione

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire una consultazione tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione della consultazione, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali e mediante secondo le procedure del vigente

Regolamento per l'accesso, con la sola eccezione dell'addebito dei costi in caso di duplicazione, ricerca d'archivio e mascheratura degli eventuali dati personali e sensibili.

2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

Art. 15 – Trasparenza

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore, ma non i relativi importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la tutela della riservatezza.
2. Secondo la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 7.10.2014 prot. 28510/90946, le informazioni concernenti compensi accessori corrisposti al personale nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo di Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicando l'importo complessivo, eventualmente per "fasce" o "qualifiche"; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.
3. Tutta la procedura di attribuzione individuale delle premialità per il merito dei docenti di cui all'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 è soggetta a:
 - a) pubblicità preventiva, consistente nella pubblicazione delle "regole" all'Albo e nel sito dell'istituto, nonché nell'invio dell'atto alla casella di posta elettronica di tutti gli aventi diritto individuati o facilmente individuabili;
 - b) pubblicità successiva, consistente nel render conto in forme anonime e con pubblicazione di dati aggregati che non permettano di risalire al nominativo degli effettivi destinatari del compenso individuale (questo in ossequio al preciso dettato in tal senso del garante della Privacy).Delle medesime informazioni verrà data comunicazione alla RSU di istituto.

Titolo III

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 16 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.



Art. 17 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciariamente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 18 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione;
 - b. addetto al primo soccorso;
 - c. addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

Titolo IV


IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Dalle ore 18.30 di ciascuna giornata e fino alle ore 7.30 del giorno lavorativo successivo, l'istituzione scolastica non ha ordinariamente titolo ad interpellare o interloquire col lavoratore mediante strumenti di comunicazione a distanza, sia sincroni (ad es. telefono) che asincroni (ad es. e-mail), ad eccezione delle comunicazioni che hanno carattere di urgenza; il lavoratore avrà tempo 24 ore (fatti salvi i gg. festivi) per prendere visione delle mail inviate.
2. Qualora durante tale periodo di "disconnessione" l'Istituzione scolastica dovesse procedere occasionalmente a comunicazioni, messaggi, circolari ecc. in forma asincrona, il dipendente ha diritto di ignorarli, senza che nulla possa essergli imputato in proposito.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



Titolo V
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ
Capo I – personale ATA

Art. 21 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. continuità di servizio;
 - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa.
4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

ORARIO DI LAVORO

1. Al fine di recuperare i giorni prefestivi, programmati per tutto l'anno scolastico, si istituisce per ogni dipendente la "**Banca Ore**". Vengono di seguito riportati i criteri di accredito ore, che potranno essere annualmente aggiornati secondo l'orario delle lezioni e l'orario di servizio. Tali ore corrisponderanno a quelle effettivamente effettuate per i rientri, oltre la turnazione ed oltre l'orario d'obbligo (secondo un ordine prestabilito e autorizzato dal D.S.G.A.):

A)

- rientro in compresenza a chi effettua la turnazione
- rientri per consigli di classe, interclasse, intersezione ed esami (qualora non rientrassero nella turnazione programmata)
- rientri per ricevimento genitori
- rientri per attività integrative, corsi di recupero, per la partecipazione a progetti
- come ampliamento dell'orario di servizio, se necessario (per collaboratori scolastici)
- rientri per il personale di segreteria (su autorizzazione del D.S.G.A.)

B)

eventuali ore calcolate come intensificazione dei carichi di lavoro;

Le eventuali eccedenze, accumulate (anche per indisponibilità o impossibilità di altri nel soddisfare esigenze collegate al PTOF) costituiranno crediti orari da usufruire in periodi di sospensione delle attività didattiche, in un quadro programmato.

2. Personale collaboratore

Per il personale collaboratore il tempo di permanenza in servizio sarà esclusivamente quello prestabilito e attestato dal rilevatore di presenza, salvo diverse disposizioni del DS o del DSGA.



Per tutti i reparti lavorativi, qualora, poi, occasionalmente per particolari motivi, si dovessero superare i tempi prestabiliti, ulteriori eccedenze potranno essere conteggiate solo se debitamente motivate dall'interessato e convalidate dal DGSA o dal DS.

Il DSGA disporrà lo spostamento da un plesso all'altro per la sostituzione di un collega assente, tenendo conto della disponibilità dei dipendenti e/o per turnazione (secondo le esigenze di servizio di ogni plesso).

Lo straordinario sarà autorizzato ai CCSS da parte del DSGA, a fronte di disponibilità degli interessati e/o per turnazione, indicativamente per massimo 1 ora per collega assente.

Il personale collaboratore scolastico che, per esigenze di servizio, presti il servizio settimanale strutturato su 5 giorni lavorativi anziché su 6 (scuola dell'infanzia e scuola primaria a tempo pieno) manterrà tale orario per i soli periodi di attività didattica. Al fine dell'eventuale fruizione delle ferie, permessi o recuperi in questo periodo, ogni giorno di lavoro sarà valutato 1,20 ed il sabato non verrà considerato. Viceversa, la fruizione delle ferie, permessi o recuperi nel periodo di luglio, agosto e settembre (sino al primo giorno di inizio attività didattiche) sarà valutato 1 ed il sabato verrà conteggiato.

3. Personale di segreteria

Per l'assenza giornaliera (con esclusione di quelle registrate nei mesi di luglio e agosto o nei periodi di sospensione delle lezioni e ferie e/o recupero) la suddivisione di due ore aggiuntive avverrà solo nei confronti degli assistenti amministrativi specificatamente incaricati volta per volta dal DSGA in accordo con il Dirigente Scolastico, in caso di assenza contemporanea di n. 2 Assistenti Amministrativi, qualora sia assegnato in organico di fatto o comunque nominato, un'unità aggiuntiva di personale e per i giorni di presenza della stessa, in caso di part time. Nel caso non fosse assegnata l'unità aggiuntiva, la suddivisione delle due ore aggiuntive avverrà, secondo i criteri sopra descritti, in caso di assenza di un assistente amministrativo

4. Modalità Turnazione e Intensificazione per Sostituzione Colleghi

I turni di lavoro e gli eventuali turni flessibili saranno stabiliti dal DGSA in un quadro programmato.


5. Ore Eccedenti

Il DGSA curerà che le ore eccedenti siano il più possibile dello stesso numero, fra i dipendenti che si sono resi disponibili alla loro effettuazione, richiedendo se necessario anche la loro disponibilità ad effettuarle presso un altro plesso.

Si condivide inoltre che tutte le ore eccedenti del personale collaboratore siano trasformate in ore di ferie, una volta esaurita la quota prevista dal FIS per gli straordinari (ore eccedenti), ad eccezione di quelle relative ai progetti per i quali siano stati accreditati fondi specifici e che verranno quindi liquidate con compenso monetario.

Art. 22 - Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.



2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 23 – Flessibilità di orario del personale ATA

1. Per il personale ATA si distingue la flessibilità "istituzionale" dalla flessibilità "occasionale".
2. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per flessibilità "istituzionale" si intende la possibilità di – rispettivamente - assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 15 minuti.
3. La flessibilità "istituzionale" è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
4. La concessione della flessibilità "istituzionale" resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.
5. Fatto salvo il caso di cui ai commi precedenti, la flessibilità "occasionale" rispetto all'orario dovuto, previsto nel Piano delle attività predisposto dal DSGA, si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 15 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un apri termini di uscita posticipata. In caso di più richieste contemporanee, le autorizzazioni saranno concesse salvaguardando il buon funzionamento complessivo dell'Istituzione scolastica.
6. L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.


Art. 24 – Partecipazione del personale ATA a Commissioni e all'eventuale redazione del PEI

1. Il personale ATA, individuato dal Dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate in un apposito incontro del personale col DSGA, partecipa ai lavori delle Commissioni e all'eventuale elaborazione del PEI per alunni certificati.

Capo II – personale docente

Art. 25 – Articolazione dell'orario dei docenti

1. Per i docenti si prevede di norma una articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni alla settimana.
2. Il c.d. "giorno libero" non dispensa da impegni collegiali ed attività funzionali programmate, non costituisce un diritto automatico e, secondo necessità organizzative dell'orario complessivo, potrà essere occasionalmente negato.
3. L'orario giornaliero di servizio di ciascun docente è strettamente legato alle esigenze didattiche.
4. Ogni docente può esprimere una preferenza circa la collocazione del proprio "giorno libero", esprimendo contestualmente anche una opzione subordinata.
5. Non è dato esprimere preferenza del sabato con subordinata lunedì, e viceversa.


Contratto integrativo di Istituto 2021/2022 - Pag. 11

6. A parità di richiesta per un medesimo “giorno libero” – tipicamente il sabato o il lunedì - si procederà per rotazione rispetto all’anno scolastico precedente, secondo ordine alfabetico, e comunque sempre subordinatamente alla programmazione didattico-educativa e alle esigenze organizzative

Art. 26 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti.

Art. 27 – Impegno del personale docente in uscite didattiche

1. Viene riconosciuto ai docenti impegnati in viaggi d’istruzione e visite guidate un compenso forfettario.

Art. 28 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell’Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.



Titolo VI
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 29 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (c.d. BONUS)

1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
2. Le risorse finanziarie assegnate per la valorizzazione del merito del personale per l'A.S. 2021-2022 all'Istituto ammontano a **euro 13.722,76** più €. 0,23 economie 2020/2021.
3. Per assicurare un'equilibrata ripartizione tra il personale docente ed il personale A.T.A., si conviene di suddividere la quota in maniera percentuale 80% docenti e 20% ATA.
4. I compensi finalizzati al personale ATA si vanno a sommare alla quota del F.I.S.
5. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, comma 4 lettera c4) del C.C.N.L. Istruzione e ricerca 2016-2018:
 - è stabilita un'unica fascia di importo dei compensi che il Dirigente può assegnare per il merito dei docenti, che verrà distribuita a circa il 25% del personale avente diritto.

Art. 30 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale VEN25. Le risorse sono assegnate dalla scuola capofila e, a fronte delle priorità indicate dall'USR VENETO, vengono utilizzate per i progetti di formazione inseriti nel piano deliberato dal Collegio Docenti.
2. Per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale VEN25.

INDIRIZZI RELATIVI A
MODALITÀ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. 31 – Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a) stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
- b) stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
- d) stanziamenti previsti per l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate dal personale docente per la sostituzione dei colleghi;
- e) stanziamenti previsti per le ore eccedenti la pratica sportiva – attività complementari di educazione fisica art. 87 CCNL 2006-2009;
- f) le risorse assegnate dal MIUR, ai sensi dell' Art 9 CCNL Scuola - Aree a rischio forte processo immigratorio, a.s. 2021/2022;
- g) economie a.s. 2020/2021 (residuo del Fondo non utilizzato nell' anno scolastico precedente);

Le risorse a), b), c), d), e) sono state determinate in base all' INTESA MIUR - OO.SS. per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2021/2022.

Gli importi indicati alle risorse a), b), c), d) sono quelli comunicati dal MIUR con nota prot. 21503 del 30/09/2021 (periodo settembre 2021-agosto 2022).



L'importo relativo alla risorsa e) è stato calcolato secondo i parametri indicati dal MIUR importo finanziabile € 1.280,48 più residui 2020-2021, pari ad € 1.971,18.

Per il presente anno scolastico i fondi di cui al presente articolo comma 1 lettere a), b), c), d), sono pari a:

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	LORDO DIPENDENTE
a) FIS A.S. 2021/22	42.060,72
b) FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2021/2022	4.353,30
c) INCARICHI SPECIFICI A.S. 2021/2022	2.498,25
TOTALE	48.912,27
d) ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	2.672,23

Per il presente anno scolastico i fondi di cui al presente articolo comma 1 lettera e), f) sono pari a:

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	LORDO DIP.
e) stanziamento previsto per le ore eccedenti la pratica sportiva – attività complementari di educazione fisica art. 87 CCNL 2006-2009, rapportato al numero effettivo di classi coinvolte	1.280,48
f) stanziamento MIUR per Art 9 CCNL Scuola - Aree a rischio forte processo immigratorio, a.s. 2021/2022	1.946,55
TOTALE	54.811,53

Per il presente anno scolastico il fondo di cui alla lettera g), è pari a:

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	LORDO DIP.
g) ECONOMIE FIS A.S. 2020/2021 docenti	3.526,58
ECONOMIE FIS A.S. 2020/2021 ata	4.012,05
ECONOMIE SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2020/2021	428,12
ECONOMIE ORE ECCEDENTI A.S. 2020-2021 (€1.031,51+23,47)	1.054,98
ECONOMIE PRATICA SPORTIVA A.S. 2020/2021 (681,81+1289,37)	1.971,18
ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2020/2021	0,54
ECONOMIE art.9 (€ 883,54+26,10)	909,64
ECONOMIE BONUS	0,23
TOTALE	11.903,32

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'a.s. 2021/2022 sono quindi determinate come segue:

	LORDO DIPEND.
a) Fondo d'istituto	42.060,72
b) Funzioni strumentali al POF	4.353,30
c) Incarichi specifici al personale ATA	2.498,25
Economie a.s. 2020/2021 sostituzione DSGA	428,12
Economie as 2019/2020 sostituzione DSGA	637,68
Economie 2020/2021 funzioni strumentali	0,54
Economie 2020/2021 incarichi aggiuntivi ATA	0,00
Economie FIS docenti e ATA (3.526,58+4.012,05)	7.538,63
TOTALE	57.517,24





Art. 32 - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'Istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale ed i risultati conseguiti.

Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione scolastica

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il Fondo d'Istituto, in base al compenso orario definito dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 2006-09.

Al termine dell'anno scolastico è comunque effettuata una verifica dell'attività svolta nell'ambito della valutazione finale del PTOF con l'effettiva quantificazione oraria.

Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro per il personale docente e per il personale ATA può essere corrisposto anche per intensificazione della prestazione nell'ambito del proprio orario di servizio. Sono previsti compensi forfettari e riferiti sia alla quantità che alla qualità degli incarichi affidati.

Come previsto dall'art. 3 della Sequenza Contrattuale A.T.A. del 25/07/2008 del C.C.N.L. del Comparto scuola valido per il quadriennio 2006-2009, viene accantonata la quota per la retribuzione dell'Indennità di Direzione.

La retribuzione delle figure professionali che, a carattere continuativo, svolgono attività a beneficio dell'organizzazione dell'istituto è individuata come segue:

1° collaboratore € 3.000,00

2° collaboratore € 2.500,00

Compenso attribuito ai collaboratori del dirigente scolastico - art. 88, comma 2, lett. f): € 5.500,00 lordo dipendente

Sostituzione DSGA ai sensi del art. 88 c.2 lett.i e J € 608,00.

Per assicurare un'equilibrata ripartizione tra il personale docente ed il personale A.T.A., si conviene di suddividere la restante quota in maniera percentuale 80% docenti e 20% ATA.

Alla quota docenti viene aggiunta l'economia del FIS 20/21 del personale docente.

All'interno della quota riservata al personale ATA viene aggiunta l'economia del FIS 20/21 del personale ATA e si concorda un'ulteriore suddivisione proporzionale tra Collaboratori Scolastici ed Assistenti Amministrativi.

Secondo tali parametri, le risorse disponibili vengono così suddivise tra personale docente e personale ATA:

	LORDO DIPENDENTE
BUDGET F.I.S. A.S. 2021/2022	42.060,72
- Ind. di Dir. D.S.G.A a.s. 2021/22 = 750,00 + (127 x 30,00)	-4.530,00
-Quota 1° e 2° Collaboratore	-5.500,00
-Quota sostituzione DSGA	-608,00
= FIS DOCENTI e A.T.A. a.s. 2020/21	31.422,72
Quota DOCENTI 80%	25.138,17
+ ECONOMIE FIS DOCENTI	3.526,58
QUOTA COMPLESSIVA DOCENTI	28.664,76
Quota A.T.A. 20%	6.284,54
+ ECONOMIE FIS ATA	5.077,85

Luigi Roselli *Luigi* *Memo*

+ QUOTA BONUS ATA 20%	2.744,55
QUOTA COMPLESSIVA ATA	14.106,95
Quota assistenti amministrativi	5.000,00
Quota collaboratori scolastici	9.106,95

Conferimento degli incarichi

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti, da parte del Collegio dei Docenti e del Dirigente Scolastico.

Attività retribuite con il fondo dell'Istituzione scolastica

1 Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 88 del CCNL il fondo d'istituto destinato al personale **docente** è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- **Flessibilità organizzativa e didattica art. 88, comma 2, lett. a):**

€ 1.540,00 lordo dipendente

Quote da € 60,00, non cumulabili: disponibilità n. 09 quote.

Criteri di assegnazione:

1. docenti con progetti a classi aperte per tutto l'anno scolastico – Scuola infanzia (n. massimo 4 quote);
2. docenti della scuola primaria di Mardimago con orario complesso (più rientri- orari spezzati- più di 2 mense (n. massimo 5 quote);

Quote da € 200,00, non cumulabili: disponibilità n. 05 quote per tutor anno di prova.

- **Ore aggiuntive di insegnamento art. 88, comma 2, lett. b):** totali 78 ore
- **Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento - art. 88, comma 2, lett. d):**

€ 22.697,50 lordo dipendente 1.297 ore di coordinamento per:


- a) Integrazione funzione strumentale (0 ore);
- b) supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (coordinatori e vice coordinatori nei consigli di classe 398 ore(*); fiduciari di plesso 442 ore);
- c) supporto area formativa (referati per 130 ore);
- d) continuità (40 ore);
- e) sicurezza (42 ore);
- f) sport (24 ore);
- g) miglioramento autovalutazione NIV (6 ore);
- h) commissione bullismo (18 ore);
- i) Team digitale (12 ore);
- j) Cittadinanza ccr pace (ore 37);
- k) Supporto CCR "Gif" (ore 15);
- l) Comitato di valutazione (ore 9)
- m) Vice ref. Covid (ore 80)
- n) Gruppo inclusione di istituto e referente di plesso (ore 44).

(*) Coordinatori di classe I e II media: 14 ins.ti per 13

Coordinatori di classe III media: 6 ins.ti per 16 ore

Vice coordinatori consigli di classe media: 20 ins.ti per 6 ore

Eventuali ore residue dalle singole commissioni saranno assegnate alle commissioni che non

 Contratto integrativo di Istituto 2021/2022 - Pag. 16

hanno riconosciuto il numero di ore effettivamente svolte, in modo proporzionale alle ore mancanti.

- **Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF - art. 88, comma 2, lettera k):**

- **Ampliamento offerta formativa di plesso: € 1.680,00 lordo dipendente**

96 ore di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, per il coordinamento nei progetti di plesso

- a) Scuola Primaria Miani: 30 ore coordinamento;
- b) Scuola Media Parenzo e Venezzese: 56 ore coordinamento;
- c) Scuola dell'Infanzia Principe di Napoli: 10 ore di coordinamento.

2 Allo stesso fine di cui al comma 1, il fondo d'istituto destinato al **personale ATA** è ripartito come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- **Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88, comma 2, lett. e):**

€ 14.106,95 lordo dipendente

a) **Collaboratori scolastici:** € 9.106,95 lordo dipendente, pari a 728 ore per Intensificazione e/o straordinario del carico di lavoro, come segue:

- Lavoro straordinario 400 ore (eventuale eccedenza a recupero);
- Flessibilità orario e Supporto ai servizi amm.vi e generali 328 ore.

CRITERI FLESSIBILITA' E INTENSIFICAZIONE COLLABORATORI 2021/2022

Attività	Principe	Miani	Donatoni	Mardimago	Venezze	Parenzo	totale
Disabilità	10	20	7	10		10	57
Servizi Esterni	4	7			8	20	39
Supporto Amm.vo						17	17
manuten. Straord.		10			10	10	30
Flessibilità orario e/o altra sede	10	60	10	10	30	65	185
TOTALE							328


Parametro disabilità : da 0 a 7 alunni H = 07H
 da 8 a 13 alunni H = 10H
 da 14 a 20 alunni H = 20H

- b) **Assistenti amministrativi:** € € 5.000,00, lordo dipendente, pari a 344 ore per Intensificazione e/o straordinario del carico di lavoro, come segue:
 - Lavoro straordinario 90 ore (eventuale eccedenza a recupero);
 - Flessibilità e/o intensificazione 254 ore.

Tutti i compensi di cui sopra sono naturalmente proporzionati all'orario di servizio di ciascuno e alle eventuali assenze (con esclusione delle sole ferie e recuperi) superiori a 20 gg., anche non continuativi, che si verificassero nel corso dell'anno scolastico.

Art. 33 - Funzioni strumentali al PTOF

L'analisi dei carichi funzionali, così come definiti nel Collegio dei Docenti prevede l'istituzione di n.4 settori per l'attribuzione dell'incarico di funzione strumentale al PTOF ai sensi dell'art.33 del CCNL Scuola. Si stabiliscono i seguenti compensi:



Contratto integrativo di Istituto 2021/2022 - Pag. 17

	N. DIP.	LORDO DIP.
Continuità Orientamento	2	1.088,46
Miglioramento e Valutazione	1	1.088,46
Intercultura	1	1.088,46
Inclusione	1	1.088,46
TOTALE		4.353,84

Art. 34 - Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nell'istituzione scolastica.

Il budget assegnato all'Istituto per il corrente anno scolastico, viene utilizzato per i seguenti Incarichi Specifici, per un totale di € 2.498,25

Assistenti Amministrativi	LORDO DIPENDENTE
Ottimizzazione servizi vari settori come da piano attività	1.200,00
Collaboratori scolastici	LORDO DIPENDENTE
Attività di appoggio alla segreteria e supporto organizz. sedi	1.298,25
TOTALE	2.498,25

Qualora vi fosse per il personale destinatario degli incarichi specifici il riconoscimento delle posizioni economiche previste dal CCNL Scuola e successivi accordi (hanno acquisito il diritto alla posizione economica (ex art. 7) n. 3 Assistenti Amministrativi e n. 4 collaboratori scolastici), al destinatario il compenso dell'incarico specifico non verrà liquidato e l'economia risultante verrà distribuita proporzionalmente tra gli altri incarichi specifici previsti nella qualifica.

Tutti i compensi di cui sopra sono naturalmente proporzionati all'orario di servizio di ciascuno e alle eventuali assenze (con esclusione delle sole ferie) superiori a 20 gg., anche non continuativi, che si verificassero nel corso dell'anno scolastico.

Art. 35 – Ore eccedenti la pratica sportiva e Art. 9

Le suddette risorse verranno utilizzate secondo le modalità già previste nella contrattazione integrativa, in particolare:

- Per quanto riguarda le **ore eccedenti la pratica sportiva**, ai 2 docenti a cui sono stati conferiti gli incarichi per le ore effettivamente svolte, per un totale di €. 1.280,48 lordo dipendente – si aggiungono le economie di €. 1.971,18 (pari a 681,81+1.289,37) per un totale di **€ 3.251,66**;

- per quanto riguarda l'**Art. 9** – a.s. 2021/2022, importo assegnato € 1.946,55 più €. 909,64 economie (pari a 883,54+26,10), **totale € 2.856,19**.

Art. 36 – Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

Assegnazione per l'a. s. 2021/22 € 2.672,23 alla quale vanno aggiunte le economie dell'anno precedente di € 1.054,98 totale a disposizione € 3.727,21.

ART. 37 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Nel caso fossero assegnati fondi inferiori a quanto comunicato, incarichi, referati e progetti saranno abbattuti equamente in maniera percentuale.
2. Nel caso fossero assegnati fondi ulteriori, ci si riserva una successiva fase di contrattazione.

Lucrezia Aquadelle

Libroze

Thomson

ART. 38 –TRASMISSIONE

1. Il presente Contratto d'Istituto viene trasmesso ai lavoratori tramite l'affissione all'albo delle sedi scolastiche, alla Rsu dell'istituzione scolastica e alle OO.SS. firmatarie del CCNL/2018.


Allegati:

ALLEGATO 1 – INCARICHI, REFERENTI, COMMISSIONI A.S. 2021/2022


Rovigo, 08 marzo 2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Dirigente Scolastico
VIGNA Dott.ssa Maria



I componenti della RSU
BRAGA Melania



QUADRELLI Arabella



Per le OO.SS.: (FLC/CGIL)

CIANCAGLIA VATER



(delegato UIL)

TENUTA MAURO

